



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “MAJORANA - GIORGI”

VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA TEL. 0108356661 FAX 0108600004
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA TEL. 010 393341 FAX 010 3773887
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - www.majorana-giorgi.edu.it - geis018003@istruzione.it
LICEO delle SCIENZE APPLICATE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE – MECCANICA & MECCATRONICA

Comunicazione n.355 del 14 aprile 2020

Ai	docenti
Alle	Classi
Alle	Famiglie
Alla	Segreteria Didattica
Al	personale ATA
Al	Direttore S.G.A.

Oggetto: D.L. n.22 dell'8/4/20: sintesi e indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti in Didattica a Distanza (DaD)

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE n. 22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.*”

Poiché il DL 22 prefigura diversi scenari di interesse degli studenti e dei docenti, si ritiene utile fornire qui una sintesi delle novità più rilevanti.

ESAME DI STATO

L'art.1 comma 6 stabilisce l'**abolizione dei seguenti requisiti per l'ammissione all'Esame**: frequenza del 75% alle lezioni, partecipazione alle prove INVALSI (non richiesta anche ai candidati esterni), raggiungimento del monte-ore per i PCTO, ammissione con al massimo una insufficienza.

Peraltro “*Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio*”

Per quanto riguarda le modalità di **svolgimento dell'Esame**, il DL 22 formula due ipotesi, da rendere operative con apposite Ordinanze Ministeriali:

1. L'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA **RIPRENDE ENTRO IL 18 MAGGIO**

Verrà confermata la consueta struttura dell'Esame con due varianti:

- Commissari esclusivamente appartenenti all'Istituzione Scolastica, con Presidente esterno
- Seconda prova scritta predisposta dalla singola commissione d'esame “*affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo*”

2. L'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA **NON RIPRENDE ENTRO IL 18 MAGGIO**

Verrà stabilita:

- L'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggi per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni.

CANDIDATI ESTERNI

Art.1 comma 7. *I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo.*

Dunque, gli esami preliminari per i candidati si svolgeranno in presenza, al termine dell'emergenza, mentre l'Esame si svolgerà in sessione straordinaria (presumibilmente a settembre 2020).

In previsione degli Esami preliminari si ricorda che:

- L'esame preliminare per i candidati esterni è “*inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione*”

o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno". Pertanto è prassi che i candidati esterni ricevano dai coordinatori del Consiglio di Classe (in accordo con i docenti dello stesso) tutte le informazioni utili per conoscere il "piano di studi dell'ultimo anno" con particolare riferimento a: documento del 15/5 dell'anno precedente e dell'anno in corso (quando sarà pubblicato), programmi preventivi pubblicati dai dipartimenti, testi delle simulazioni e delle verifiche, ecc.

Considerata la forte anomalia dell'anno in corso, si invitano tutti i docenti dei Consigli di Classe 5AMT e 5AS a una collaborazione attiva con i Coordinatori, per semplificare il loro compito.

- I docenti del Consiglio di Classe non possono istruire privatamente i candidati. Pertanto, per i candidati esterni, non possono essere previste correzioni di elaborati o partecipazione a lezioni in DaD

La Segreteria Didattica è pregata di informare i candidati esterni di quanto previsto in questo specifico paragrafo e di verificare l'avvenuto contatto tra i candidati esterni e i coordinatori delle classi interessate

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI CLASSI 1[^]-2[^]-3[^]-4[^]

Le indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti, come ovvio, riguardano tutti gli studenti e le rispettive famiglie, nonché la totalità dei docenti, tutti impegnati nella DaD (Art.2 comma 3: *In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.*).

In particolare il DL 22:

- prevede che saranno pubblicate, a breve, specifiche Ordinanze Ministeriali che *"definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui ... alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali"* Si sottolinea il forte richiamo ai documenti nazionali che contengono il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) di ciascun indirizzo di studio
- afferma che sia per l'ammissione alla classe successiva nelle classi 1[^]-2[^]-3[^]-4[^] (art.1 comma 3a), sia per l'ammissione all'Esame di Stato (art.1 comma 6) nello scrutinio finale si terrà conto *"del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta"*

A.S. 2020/2021

L'art.2 rinvia a successive Ordinanze Ministeriali per

- a) La definizione della **data di inizio delle lezioni** per l'a.s.2020/21, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni *"anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica"*
- b) La modifica delle tempistiche di **immissioni in ruolo, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e contratti a t.d.**, anche in deroga alla normativa attuale
- c) La modifica dei tempi di sviluppo delle procedure per gli insegnanti italiani all'esterno
- d) La conferma, se le lezioni non riprenderanno al 18 maggio 2020, *"per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto"* dalla normativa vigente
- e) La conservazione, per l'a.s.20/21, delle Graduatorie di Istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi

In considerazione di quanto sopra riportato sulla valutazione degli apprendimenti, si ritiene opportuno fornire qui (**v. documento allegato**) alcune indicazioni che tengono conto delle tante iniziative che hanno caratterizzato la scuola italiana tutta, e questo Istituto in particolare, in materia di *"progettazione e valutazione per competenze"*.

Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

La Valutazione degli apprendimenti in DaD: alcune considerazioni e prime indicazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 art.1 comma 3
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art.1 comma 1
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”
- Nota MI n.279 dell’8 marzo 2020
“...la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”
- Nota MI n.388 del 17 marzo 2020. Paragrafo “La valutazione delle attività didattiche a distanza”
“Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.”
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”
Con il richiamo, nello scrutinio finale di tutte le classi a.s.19/20 a tener conto “**del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta**”

PREMESSA

Dalla normativa vigente emerge che la valutazione, ben prima dell’Emergenza Covid-19:

- deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento
- ha finalità formative ed educative
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti
- deve documentare lo sviluppo dell’identità personale
- deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

La valutazione, dunque, non è la finalità ultima del sistema-scuola, ma semplicemente uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso come maturazione personale.

Nella prassi, viceversa, accade spesso che:

- la rilevazione delle conoscenze predomina su rilevazione delle abilità e delle competenze;
- è raro il ricorso a tipologie di prove diverse dagli strumenti valutativi tradizionali (compiti in classe e interrogazioni orali), entrambi molto incentrati sulla valutazione delle sole conoscenze;
- i risultati delle valutazioni contenutistiche di cui sopra sono assunti come fondamento per la valutazione complessiva che, viceversa, dovrebbe tenere conto di numerosi altri elementi inerenti allo sviluppo della persona;
- la segnalazione degli errori (ciò che l’alunno non sa) assume maggior rilievo rispetto alla valorizzazione di aspetti positivi (quello che l’alunno sa o sa fare). Di qui, il classico criterio di attribuzione del punteggio “per sottrazione”, che misura la distanza tra la presupposta prestazione ideale e quella concretamente fornita dall’alunno.

Rispondendo all’Emergenza Covid-19, le scuole si sono dimostrate capaci di reagire con creatività, organizzandosi nel modo più utile per coinvolgere i propri studenti e cercando metodi diversi per adattare alla situazione di emergenza le prassi consolidate e far fronte al nuovo contesto. I docenti, elemento fondamentale di questa reattività, mai come ora hanno saputo mettere in campo tutte le professionalità descritte dall’articolo 27 del CCNL 2016/18: “*servono competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione.*”

CONSIDERAZIONI

La valutazione degli apprendimenti in DaD, passaggio divenuto obbligatorio nel corrente a.s.2019/20 a seguito dell’Emergenza Covid-19, offre una **grande occasione perché la scuola**, pur dovendo rilasciare attestati certificativi al termine del percorso formativo, **sia percepita soprattutto come ambiente di apprendimento e non come “luogo del giudizio”**.

Per cogliere questa occasione è necessario adottare un approccio valutativo che consenta di:

- abbandonare (gradatamente) il paradigma valutativo sottrattivo, basato necessariamente sul controllo delle attività dell’alunno in presenza e sulla certezza che l’alunno non riceva “suggerimenti”
- prendere atto che attraverso la DaD è possibile costruire percorsi di insegnamento-apprendimento personalizzato e inclusivo più agevolmente di quanto si possa fare in presenza, e che risulta più naturale valorizzare ogni docente quale progettista del contesto e facilitatore del processo di apprendimento
- evitare di applicare alla DAD le modalità valutative proprie della didattica in presenza assumendo, come sollecita tutta la normativa di riferimento citata in premessa, come prospettiva di medio periodo (a.s.20/21) il **passaggio definitivo alla didattica per competenze che, a sua volta, deve partire da una progettazione per competenze**. Al centro della progettazione si deve porre la persona-alunno, per poterla accompagnare nel suo percorso di crescita attraverso l’acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali spesso più facilmente rilevabili in DaD (si citano, ad esempio: l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio)
- riconoscere che questa impostazione della didattica è ancora più necessaria con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione prevista dalla legge per situazioni specifiche come quelle degli **alunni con BES**, in virtù della possibilità di offrire loro percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo.

PRIME INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN DATA a.s.20/21

In previsione delle valutazioni degli apprendimenti che caratterizzeranno il periodo aprile-maggio 2020, nonché gli scrutini di giugno 2020, si sottolinea come nella DaD **la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa**.

La DaD, infatti, consente di valutare soprattutto “come” gli studenti apprendono, oltre “cosa” apprendono, portando così a compimento una riflessione molto approfondita avviata dall’Istituto, ormai da tre anni. In prima istanza, per l’a.s.19/20, pertanto, si suggerisce di:

- a) considerare gli **“errori”** come elementi da rilevare e segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;
- b) sottolineare sempre che **i voti assegnati si riferiscono solo a singole prestazioni** e non a una valutazione complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno;
- c) informare sempre gli alunni, prima di ogni verifica, sui **criteri valutativi adottati**, al fine di consentire loro di autovalutarsi e di correggere gli errori;
- d) riprendere il confronto (nei dipartimenti, con inevitabili e necessarie ricadute sul Collegio Docenti e sui Consigli di Classe) finalizzato alla **revisione dei nuclei fondanti delle discipline**, necessari per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più bisogno;
- e) proporre (a livello individuale e di cdc) in fase di **scrutinio finale** una valutazione comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti, con apprezzamento dei progressi nell’apprendimento.

Per quanto riguarda il tema **“progettazione didattica e valutazione per competenze”**, è evidente che esso, per motivi di collocazione temporale, non è affrontabile nel corrente a.s.19/20. Ma è altrettanto evidente, per lo meno al sottoscritto, che senza un’approfondita azione di progettazione e valutazione per competenze (con i vari strumenti del caso: rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia utile per attivare negli studenti un processo di autovalutazione), avviata già a partire dal corrente a.s.19/20, il successivo a.s.20/21 rischi di trasformarsi in un’inutile, vana e, forse, dannosa rincorsa al “tempo perduto”.